REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott. Mario Cigna, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 10185/2015 R.G.,

TRA

Parte_1 **,** *Parte_2* **,** *Parte_3* **, quest'ultima in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sulle figlie** *Controparte_1* **E** *CP_2*

rappresentati e difesi dall'avv. [redacted]

ATTORI

CONTRO

Controparte_3

rappresentata e difesa dagli avv.ti Prof. [redacted] e [redacted]

CONVENUTA

DOTT. *CP_4*

rappresentato e difeso dall'avv. [redacted]

CONVENUTO

Controparte_5

rappresentata e difesa dall'avv. [redacted]

CONVENUTA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 16-12-2015 *Parte_1* **,** *Parte_2* **e** *Parte_3* , quest'ultima in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sulle figlie *Controparte_1* e *CP_2* , rispettivamente, fratello, madre e coniuge di *Persona_1* , [redacted] convenivano in giudizio dinanzi a questo Tribunale la *Controparte_6* e il dott. *CP_4* *[...]* per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

patrimoniali, dagli stessi patiti, iure proprio e iure hereditaris, in conseguenza del negligente ed imperito operato del medico e della struttura sanitaria convenuta.

In particolare, gli attori esponevano che: in data 25-11-2013, *CP_1* veniva sottoposto ad intervento chirurgico per il trattamento di una lombosciatalgia sinistra in stenosi del canale vertebrale, eseguito dal dott. *CP_4*, presso la clinica [redacted] nel corso della degenza post operatoria, il *CP_1* aveva presentato un rialzo termico della temperatura (iperpiressia, pari a 38,00 C°), rimanendo febbrile anche nei giorni a seguire, sino a che, stante il peggioramento del quadro clinico, con sospetto di CID (coagulazione intravascolare disseminata) batterica, veniva trasferito nel reparto di terapia intensiva; in data [redacted] a causa di uno shock emorragico con arresto cardiorespiratorio, il *CP_1* era deceduto.

Si costituiva [redacted] e chiedeva, in via preliminare, la sospensione del giudizio in attesa della definizione del pendente procedimento penale n. [redacted] - Trib. Lecce; sempre in via preliminare, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa il dott. *Persona_2*, quale sanitario che aveva visitato e curato il *CP_1* nel post operatorio, al fine di essere dallo stesso manlevato, in ipotesi di accoglimento della domanda; nel merito, contestava la fondatezza della domanda attorea, nell'an e nel quantum, negando qualsivoglia responsabilità della struttura in ordine alle condotte contestate, e chiedeva, dunque, il rigetto della domanda.

Si costituiva, altresì, il dott. *CP_4* eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento, nei suoi confronti, del procedimento di mediazione di cui all'art. 5 D.Lgs. 28/2010; sempre in via preliminare, chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice, *Controparte_5* nel merito, contestava la fondatezza della domanda attorea, deducendo la piena rispondenza del proprio operato alle regole della scienza medica; chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda.

Autorizzata la chiamata, si costituiva *Controparte_5*, la quale eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto dell'assicurato ad essere garantito, nonché la violazione dell'obbligo di comunicazione del sinistro; nel merito, aderendo alle difese del proprio assicurato, chiedeva il rigetto della domanda, poiché infondata, sia nell'an che nel quantum.

Successivamente [redacted] rinunciava alla chiamata in causa del dott. *Per_2* e alle domande svolte nei confronti del predetto sanitario nella propria comparsa di costituzione.

Il giudizio veniva istruito documentalmente, nonché mediante espletamento di prova orale e consulenza medico-legale; precisate le conclusioni, all'udienza del 6-12-2023, veniva riservato per la decisione, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-721

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e va, pertanto, accolta, salvo una riduzione sul quantum.

Va preliminarmente precisato che, traendo la presente controversia origine da un intervento chirurgico effettuato nel 2012 – e quindi prima dell'entrata in vigore della L. n. 24/2017 (Legge Gelli-Bianco), le cui norme, in conformità a quanto affermato dalla Suprema Corte, *"non hanno portata retroattiva e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca antecedente alla loro entrata in vigore"* (Cass. n. 28811/2019) – la dedotta responsabilità del medico e della struttura va inquadrata nell'ambito della legislazione previgente (e dei relativi principi giurisprudenziali), e va quindi qualificata in termini di responsabilità contrattuale.

Non essendo, invero, per quanto su precisato, applicabile al caso di specie l'art.7, comma 3, L. n. 24/2017 (Legge Gelli-Bianco), secondo cui "l'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'art. 2043 cc", è pacifico invero che, in adesione ai principi al riguardi ripetutamente affermati dalla S.C., il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo, insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo "lato sensu" alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze; ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale, e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 cod. civ., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto (così Cass. 18610/2015; conf. Cass. 10616/2012; Cass. 13953/2007).

La natura contrattuale della responsabilità comporta, poi, il diverso (rispetto alla responsabilità extracontrattuale) atteggiarsi dell'onere probatorio, dovendo, come è noto, il creditore danneggiato provare solo la fonte del suo credito (il contratto) ed allegare l'inadempimento, mentre sarà onere del debitore (medico e/o struttura sanitaria) provare di avere correttamente eseguito la propria prestazione (cioè di avere adempiuto) o, in alternativa, provare che "l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione determinata da causa a lui non imputabile" (art. 1218 cc).

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-721

Muovendo dai principi generali sopra richiamati, si osserva, nel caso di specie, come gli attori abbiano assolto al proprio onere probatorio, essendo anzitutto pacifica in atti e mai contestata l'esecuzione dell'intervento oggetto di censura.

Quanto poi al dedotto inadempimento contrattuale, carattere dirimente assume la consulenza medica a firma del dott. *Parte_4* , il quale, in esito ad un attento esame della documentazione agli atti e con valutazione immune da vizi logici (come tale, posta a base della presente decisione), sebbene abbia acclarato la correttezza, sotto il profilo tecnico, sia dell'operato del chirurgo che ha eseguito l'intervento, sia dell'approccio terapeutico dei medici alla complicanza insorta nel post operatorio (non vi erano, infatti, elementi di sorta per far presagire che il rialzo febbrile fosse prodromico ad una condizione settica ad evoluzione così rapida e drammatica), ha, tuttavia, evidenziato la derivazione nosocomiale dell'infezione contratta dal *CP_1* , legata alla pratiche assistenziali espletate dai sanitari.

Più specificatamente, il CTU ha affermato *"è fuori dubbio che l'infezione sia stata contratta nel corso del ricovero* (…) *"la natura nosocomiale dell'infezione risiede non tanto nella provenienza del patogeno, bensì proprio nelle pratiche assistenziali (applicazione del catetere vescicale* – o in alternativa - *allestimento di una via venosa), entrambe gravate da rischi di notevole portata qualora l'operatore sanitario coinvolto non adotti con rigore tutte le doverose precauzioni, anche per la prevenzione dei rischi infettivi specifici per ogni singolo, semplice ma delicatissimo, atto assistenziale"*; e, quindi, anche in compiuta risposta alle osservazioni tecniche formulate dalle parti, ha concluso acclarando che "*la cronologia degli eventi e la successiva evoluzione clinica depongono comunque per un'infezione correlata all'assistenza; legata, molto probabilmente, alla manovra di cateterizzazione vescicale del 25 novembre; ovvero anche alla gestione di un accesso vascolare indispensabile alla somministrazione dei farmaci ed all'effettuazione dell'anestesia in corso di intervento chirurgico".*

Sulla scorta delle conclusioni cui è pervenuto il ctu, può, dunque, affermarsi la responsabilità della struttura convenuta e, in particolare dei sanitari addetti all'assistenza; non si ravvisano, invece, specifici profili di responsabilità in capo al dott. *CP_4* avendo quest'ultimo correttamente eseguito l'intervento chirurgico sul *CP_1* , per come espressamente affermato dal ctu, e non essendo stata data prova di profili di colpa neppure nella fase post-operatoria.

Venendo al quantum debeatur, con particolare riferimento al danno patrimoniale, vanno, anzitutto, riconosciute, in favore della moglie, *Parte_3* le spese funerarie e di trasporto del defunto, per l'importo di **€ 3.290,00**, comprovate dalla documentazione allagata in atti dall'attrice.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-721

In ordine al danno patrimoniale futuro (lucro cessante), sempre richiesto dalla moglie, in proprio e quale genitore esercente la potestà sulle minori *Controparte_1* e *CP_2*, a seguito della perdita del sostegno economico che il proprio congiunto destinava alla famiglia, si osserva, secondo quanto statuito dalla S.C., che: *"i danni patrimoniali futuri risarcibili sofferti dal coniuge di persona deceduta a seguito di fatto illecito, ravvisabili nella perdita di quei contributi patrimoniali o di quelle utilità economiche che, sia in relazione ai precetti normativi (artt. 143 e 433 c.c.) che per la pratica di vita improntata a regole etico - sociali di solidarietà e di costume, il defunto avrebbe presumibilmente apportato, assumono l'aspetto del lucro cessante, ed il relativo risarcimento è collegato ad un sistema presuntivo a più incognite, costituite dal futuro rapporto economico tra i coniugi e dal reddito presumibile del defunto, ed in particolare dalla parte di esso che sarebbe stata destinata al coniuge e ai figli*" (Cass 31549/2018); detto tipo di danno, dunque, da valutarsi con criteri probabilistici, in via presuntiva e con equo apprezzamento del caso concreto, va liquidato necessariamente in via equitativa (Cass. 29830/2018).

Ebbene, nel caso in esame, così come dichiarato in atti, il *CP_1*, negli anni antecedenti all'evento lesivo morte, percepiva un reddito netto annuo medio di circa euro 20.000,00; da detto importo va decurtata la c.d. "quota sibi", ovvero quella parte di reddito che verosimilmente il defunto destinava ai propri bisogni (Cass. 18800/2009), nella specie, identificata nella misura di due quinti, considerando che il defunto doveva provvedere al mantenimento della moglie e di due figlie, entrambi minorenni; in ordine alla quota di reddito così residuata (€ 20.000,00 – € 8.000,00 - ovvero 2/5 = € 12.000), si presume che 1/5 (€ 4.000,00) veniva destinato alla moglie e 1/5 a ciascuna figlia (€ 4.000,00 cadauna).

Passando alla liquidazione di detto danno, nei confronti di *Parte_3* (di anni 44 al momento del decesso del *CP_1*), tenuto conto che avrebbe continuato a godere del suddetto sostegno economico sino all'età pensionabile del marito (si assume 67 anni), si ritiene equo liquidare la somma di **€ 92.0000** (€ 4.400,0 x 23 anni); con riguardo alle figlie, *Controparte_1* **e** *CP_2*, rispettivamente, al momento del decesso, di anni 15 la prima e anni 11 la seconda, considerato il raggiungimento dell'indipendenza economica presumibilmente a 28 anni, si ritiene equo liquidare **€ 52.000,00** (€ 4000,00 x 13 anni) nei confronti di *CP_1* ed **€ 68.000,00** nei confronti di *CP_1* (4.000,00 x 17 anni); così per complessivi **€ 212.000,00** da liquidarsi a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante.

Quanto al lamentato danno da perdita del rapporto parentale, invocato dagli attori iure proprio, noto è che *"in materia di risarcimento del danno parentale, nel caso di morte di un prossimo congiunto*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-721

(coniuge, genitore, figlio, fratello), l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è per comune esperienza e, di norma, connaturale all'essere umano, ferma restando la possibilità per il danneggiante di dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete e contrarie dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite"; circostanze imperniate non sulla mera mancanza di convivenza, che può invero rilevare al solo fine di ridurre il risarcimento rispetto a quello spettante secondo gli ordinari criteri di liquidazione (Cass. n. 25541/2022; Cass. 29784/2018); diversa è la questione allorquando si passi alla determinazione equitativa del danno, in quanto, al fine di consentire una personalizzazione dello stesso, è necessario che il danneggiato fornisca la prova di circostanze che consentano di aumentare il valore tabellare rilevante ai fini della quantificazione del danno (Cass. 25541/2022).

Nella specie, si può ritenere che gli attori abbiano provato la sussistenza di una relazione familiare, peraltro contraddistinta dalla convivenza con il *de cuius* con riguardo a moglie e figlie; dato il rapporto di parentela e in mancanza di prova contraria, non può dunque ragionevolmente dubitarsi che il decesso del *CP_1* abbia determinato uno sfasamento della sfera degli affetti reciproci e degli equilibri relazionali del disgregato nucleo familiare.

In ordine alla quantificazione in via equitativa del danno, in ossequio ai principi espressi dalla Suprema Corte, si ritiene di applicare le Tabelle di Milano pubblicate nel giugno 2022 (Cass. 37009/2022; Cass. n. 10579/2021), che prevedono l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta (il risultato, dato dalla somma dei punti attribuiti con riferimento a ciascun parametro, in base alle circostanze concrete, deve essere poi moltiplicato per il "valore punto", pari ad € 3.365,00 per genitori, figli e coniugi o assimilati e ad € 1.461,20 per fratelli e nipoti), ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione.

In applicazione delle dette tabelle, considerato che all'epoca dei fatti la vittima aveva 48 anni, il danno da perdita del rapporto parentale può essere così equitativamente liquidato:

- quanto alla coniuge *Parte_3* **in proprio**, di anni 47 al momento dell'evento lesivo (punti 20), considerata l'età della vittima al momento del decesso (punti 20), tenuto conto che gli stessi erano coniugati in regime di convivenza (punti 16), considerato il notorio legame affettivo che caratterizza il rapporto di coniugio e che dall'unione coniugale erano nati 2 figlie (punti 9); considerata altresì la

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-721

modalità di verificazione del fatto lesivo che ha certamente determinato una sofferenza della vittima secondaria (elementi questi che giustificano un punteggio pari a 8), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nella somma di **€ 245.645,00**;

- quanto alla coniuge *Parte_3* **quale esercente la responsabilità genitoriale** sulle figlie *Controparte_1* **e** *CP_2*, rispettivamente di anni 15 e 11 al momento dell'evento lesivo (punti 26), considerata l'età della vittima al momento del decesso (punti 20), tenuto conto che gli stessi erano conviventi al momento del decesso (punti 16), tenuto conto della sopravvivenza di congiunti superstiti, tra i quali la madre (punti 9), considerata la notoria intensità della relazione affettiva padre/figli ed il fatto che è stato loro impedito, a seguito del decesso della padre, di proseguire la relazione parentale (circostanze tutte che giustificano, anche in considerazione della giovane età degli stessi, un punteggio pari a 8), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, nei confronti di ciascuna figlia, nella somma di **€ 265.835,00**;
- quanto alla madre *Parte_2* **,** di anni 74 al momento dell'evento lesivo (punti 12), considerata l'età della vittima al momento del decesso (punti 20), tenuto conto che gli stessi non erano conviventi al momento del decesso (punti 0), tenuto conto della sopravvivenza di congiunti superstiti (punti 9), considerata la notoria intensità della relazione affettiva madre/figli ed il fatto che è stato impedito, a seguito del decesso, di proseguire la relazione parentale (circostanze tutte che giustificano un punteggio pari a 8), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nella somma di **€ 164.885,00**;
- quanto al fratello *Parte_1* **,** di anni 46 al momento dell'evento lesivo (punti 14), considerata l'età della vittima al momento del decesso (punti 14), tenuto conto che gli stessi non erano conviventi al momento del decesso (punti 0), tenuto conto della sopravvivenza di congiunti superstiti (punti 9), considerata la notoria intensità della relazione affettiva tra fratelli ed il fatto che è stato impedito, a seguito del decesso, di proseguire la relazione parentale (circostanze tutte che giustificano un punteggio pari a 8), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nella somma di **€ 65.754,00**.

Non ricorrono, nella specie, ragioni per ulteriori interventi correttivi ("personalizzazione"), non risultando allegate peculiarità o circostanze di fatto da cui possa inferirsi, in via presuntiva, un ulteriore e maggiore sconvolgimento della vita familiare per il triste evento.

In ultimo, quanto all'invocato danno biologico terminale, in conformità al condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità, si osserva che *"In tema di danno non patrimoniale risarcibile, iure haereditatis, in caso di morte causata da un illecito, la tassonomia invalsa che distingue tra varie voci*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-721

di danno (danno biologico terminale, danno morale terminale, danno catastrofale o catastrofico, danno da lucida agonia) risponde ad una esigenza meramente descrittiva e non viene a configurare delle categorie giuridiche. A tal fine, infatti, ciò che rileva è la reale fenomenologia del pregiudizio ed è sotto tale profilo che, pur nell'unitarietà della liquidazione del danno non patrimoniale, si diversificano le conseguenze dannose risarcibili, le quali, dunque, se effettivamente sussistenti, sono tutte da riconoscere, senza che si verifichi una duplicazione risarcitoria ingiustamente locupletativa. In siffatta prospettiva, la giurisprudenza di questa Corte (tra le molte: Cass. n. 26727/2018; Cass. n. 18056/2019; Cass. n. 21837/2019), assumendo a fondamento la reale fenomenologia dei pregiudizi alla persona, ha comunque tradotto l'anzidetta esigenza meramente descrittiva nei seguenti termini: a) il "danno biologico terminale" è un pregiudizio alla salute, da invalidità temporanea sebbene massimo nella sua entità ed intensità, da liquidarsi comunque avuto riguardo alla specificità del caso concreto se tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo; b) il "danno catastrofale" (o anche detto: "danno morale terminale", "danno da lucida agonia"), consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando, ai fini della liquidazione in via equitativa, soltanto l'intensità della sofferenza medesima" (Cass. n. 4998/2023).

Orbene, nel caso in esame, sulla base dei predetti principi, può essere riconosciuto detto tipo di danno, anche nella sua componente soggettiva (danno morale-terminale), ritenendosi raggiunta la prova della percezione della morte imminente da parte del *CP_1* ; invero, dalla documentazione clinica in atti, e per come confermato anche in sede di prova testimoniale, emerge che il paziente, nel periodo che va dall'insorgenza dell'iperipessia (26-11) sino alla data del decesso [redacted], nonostante le condizioni generali siano rapidamente e gravemente degenerate, è rimasto vigile ed agitato, ben potendo dunque percepire l'imminenza della propria morte.

Venendo alla determinazione del quantum debeatur, in applicazione dei criteri orientativi specifici indicati dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano per detto tipo di danno, elaborati valorizzando anche la componente della sofferenza connessa alla percezione della morte imminente (danno catastrofale), per l'indicato intervallo temporale di giorni 2 (dal 26-11 al [redacted], si ritiene equo liquidare l'importo di **€ 20.000**, senza possibilità di aumento personalizzato (c.d. massimo sconvolgimento), previsto, quest'ultimo, solo per i giorni oltre i primi tre.

Le somme riconosciute sono liquidate all'attualità, e non sono quindi soggette ad ulteriore rivalutazione; spettano invece gli interessi, atteso che la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-721

somma liquidata assolvono funzioni diverse, poiché la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale era anteriormente al fatto generatore del danno e a porlo nelle condizioni in cui si sarebbe trovato se l'evento non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura compensativa, con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e pertanto debbono essere corrisposti anche gli interessi, potendosi agevolmente presumersi che il tempestivo pagamento avrebbe consentito remunerativi investimenti (conformi, tra le tante, Cass. 22607/2016; 18654/2018, 3173/2016); detti interessi vanno determinati, in mancanza di prova di un ulteriore danno, al tasso legale sulla somma come annualmente rivalutata a decorrere dalla data del [redacted] sino alla data della presente sentenza (Cass. S.U. 1712/1995; v., tra le tante successive, Cass. 5503/2003; Cass. 1193771997; Cass, 15823/2005); in altre parole, ai fini del calcolo degli interessi, le somme di cui sopra, aggiornate all'attualità, devono essere, secondo i coefficienti in uso, dapprima riportate al valore effettivo corrente al momento della morte del de cuius (c.d. devalutazione), e sulla somma così ottenuta, vanno calcolati anno per anno (cioè con rivalutazione della somma anno dopo anno) gli interessi legali. Sulla complessiva somma come determinata, divenendo - con la presente sentenza - l'obbligazione di valuta, vanno poi applicati gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lecce, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Mario Cigna, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, con atto 16-12-2015, da *Parte_1* *[...]* **,** *Parte_2* **e** *Parte_3* , in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sulle figlie *Controparte_1* e *CP_2* , nei confronti della clinica *Controparte_6* *[...]* nonché del dott. *CP_4* e della *Controparte_7* , così provvede:

accoglie parzialmente la domanda attorea promossa nei confronti della clinica *Controparte_6* e, per l'effetto, condanna la clinica convenuta al pagamento della complessiva somma di € 977.409,00, di cui € 3.290,00 in favore di *Parte_3* in proprio, per spese funerarie e di trasporto del defunto, € 212.000,00 in favore di *Parte_3* in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sulle figlie *Controparte_1* e *CP_2* , a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante, € 245.645,00 in favore di *Parte_3* in proprio, a titolo di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, € 265.835,00 in favore di *Parte_3* in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sulle minori, a titolo di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, € 164.885,00 in favore di *Parte_2* , a titolo di danno non patrimoniale da perdita del

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-721

rapporto parentale, € 65.754,00 in favore di *Parte_1*, a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, ed € 20.000 in favore degli attori, iure hereditatis, a titolo di danno biologico terminale; oltre interessi legali per come indicato in parte motiva;

rigetta la domanda attorea promossa nei confronti del dott. *CP_4*;

condanna la clinica *Controparte_6* al pagamento delle spese di lite, in favore degli attori, che liquida, in complessivi € 15.143,0, di cui € 14.598,00 per compensi ed € 545,00 per spese vive, oltre accessori come per legge;

condanna gli attori al pagamento delle spese di lite in favore di *CP_4* e della *[...] Controparte_7*, che si liquidano per ciascuno in euro 14.598,00, oltre accessori come per legge.

Lecce, 24-7-2024

Il Giudice

Dott. Mario Cigna

La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio del Processo, dott.ssa [redacted]

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-721